

COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI**

(Allegato all'atto C.C. n.74 del 29.11.2001)

AVVERTENZE

Il presente schema di regolamento è aggiornato con le prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella 'Gazzetta Ufficiale' n, 239, suppl, ord., del 12 ottobre 1990.

Alla fine di ogni articolo è citato l'articolo corrispondente, anche solo in parte, del citato decreto n. 285, salvo che la citazione risulti già dal testo. Lo stesso vale anche per le altre leggi in materia.

Cimiteri e servizi funebri, da Comune a Comune, hanno un ben diverso sviluppo a seconda della popolazione e delle esigenze in siffatta materia, per questo ogni Comune deve avere (art. 344 T.U.LL.SS.) un proprio regolamento, rispettando in ogni caso la legge generale.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. P.M. = Regolamento di polizia mortuaria 10 Settembre 1990, n. 285

Ord. S.C. = Ordinamento dello stato civile 9 luglio 1939, n. 1238.

TU. LL.SS. = Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, no 1265.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U. LL. SS. e del Reg. P M del 1990

Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti, il competente ufficio dell'A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dall'Ufficio dei servizi funebri e del Cimitero.

ARTICOLO 2

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il Cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 58 e 60);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 68, 81).

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da

un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, di qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 6

allo acte Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa della morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 13) e di rilevare in quanto possibile anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto, e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'A.S.L.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere la dichiarazione di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente ufficio dell'U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del competente ufficio della A.S.L., da un medico nominato dalla stessa nominato.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa

di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il competente ufficio della A S L, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ARTICOLO 9

Referto all' Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediatamente rapporto all' Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all' Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all' autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' A.S.L. Inoltre, l' A.S.L. provvederà per l' esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo; nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorreranno speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente ufficio della A.S.L.

E invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, o da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all' articolo seguente.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente ufficio della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13

Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

Il Comune, per i servizi inerenti l'obitorio fa riferimento all'obitorio dell'A.S.L. Il trasporto deve essere fatto come previsto all'art. 33.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato l'accesso di persone estranee ed anche ai familiari.

Le salme di persone curate con nuclidici radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal competente ufficio della A.S. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti ecc.

Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'A.S.L. con le modalità indicate nel prescritto articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 41 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso regolamento.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente ufficio della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M.; in particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere un registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc., all'incaricato del trasporto al Cimitero.

Agli istituti universitari il competente ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 01/04/99 N.91.

ARTICOLO 18

Trattamenti conservativi

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del competente ufficio della A.S.L.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il soggetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal competente ufficio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 19

Feretro individuale - Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro, con indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 20
Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21
Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato: le tavole piallate nelle due facciate e dello stesso spessore non superiore a cm. 2: la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) per inumazione in fossa quindicinale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre cm. 3;

c) per inumazione in fossa oltre 50 anni: il feretro può essere costruito anche con tavole ente. di spessore non superiore ai cm. 4, cerchiato o non;

d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta, duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M.

e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente.

Per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai Km. 100 è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alla caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 22
Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ARTICOLO 23
Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio è dovuto al Comune il corrispettivo risultante in tariffa.

ARTICOLO 24

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25

Servizio nel Comune

I trasporti funebri nel territorio comunale sono disciplinati dal regolamento approvato dal consiglio comunale con atto 18.11.1994 n.127 che si intende integrato dalle norme contenute in questo capo.

ARTICOLO 26

Congregazioni, Confraternite, Enti morali, ecc.

Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, e comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

ARTICOLO 27

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 TU. Legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento con l'itinerario più breve al Cimitero e dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta senza corteo nè sosta; all'ingresso del Cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie nella cappella od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 28

Seppellimento

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio di trasporto escluso i giorni festivi.

In caso contrario la salma viene depositata nella camera mortuaria e seppellita il giorno feriale successivo a partire dalle ore 8,00.

ARTICOLO 29
Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori, dipendenti delle imprese funebri operanti nel territorio; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al Cimitero, consegna al Responsabile del servizio di custodia previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al Cimitero, deve essere sempre seguita da necroforo,

Qualsiasi irregolarità o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 30
Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 31
Trasporti non in sede di funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituti, albergo ecc. il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco sentito l'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

ARTICOLO 32
Morti per malattie infettive - Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Unità Sanitaria Locale.

Per le salme che, alla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività l'Unità Sanitaria Locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 33

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 34

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

ARTICOLO 35

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 21: inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

ARTICOLO 36

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente ufficio dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ARTICOLO 37

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M., se il trasporto è per o da Stato estero.

Esso non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPOV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ARTICOLO 38

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero comunale.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure e le aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel Cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del Cimitero che ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri è riservata al personale addetto ai Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 39

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del cimitero

Il piano regolatore di cui all'art. 38 può prevedere reparti speciali e reparti per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari

Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art. 14.

Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il competente ufficio della Unità sanitaria locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg. P.M.

Inoltre, fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerienze; in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'interno, di cui all'art. 105 del Reg. P.M.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Unità Sanitaria Locale in tema di polizia mortuaria.

ARTICOLO 40 Ammissione nel Cimitero

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Il Sindaco può disporre, dietro motivata richiesta, l'accoglimento nel cimitero di persone legate a Mussomeli da particolari e riconosciuti legami di tipo familiare, culturale e/o professionale.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

ARTICOLO 41 Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art. 3.

ARTICOLO 42 Ammissione nel reparto nati morti ecc..

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i su esposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ARTICOLO 43

Sepulture comuni per inumazione

Le sepulture per inumazione si distinguono in comuni e private:

Sono comuni le sepulture, per inumazione, della durata legale di IO anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 ed a mt. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo mt. 2,20 e larghezza m. 0,80;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo mt. 1,50 e larghezza mt. 0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 46 che segue.

ARTICOLO 44

Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, messo in opera a cura e spese degli interessati, secondo le istruzioni e prescrizioni tecniche dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed approvate dalla Giunta Comunale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

Sulla fossa potrà essere sistemata una lapide, che ricopra al massimo il 25% della superficie, secondo le prescrizioni tecniche di cui al 2° comma.

ARTICOLO 45

Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 46.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 64 e seguenti.

ARTICOLO 46

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 40 anni, dalla data della concessione, di fosse in appositi campi per inumazione singole.

b) nell'uso temporaneo, per 40 anni dalla data della concessione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici, o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento o arca - cioè opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 47

Deposito in loculi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio di salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in opera di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabilite.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

ARTICOLO 48

Sistemazione definitiva - Rimborsi

A seguito della sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 49

Camera mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ARTICOLO 50

Ossario comune

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero o provenienti da Cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

ARTICOLO 51

Soppressione del Cimitero

Il Cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal TU. LL. SS. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il competente ufficio della Unità Sanitaria Locale.

Le concessioni di sepolture private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M. Se la concessione consiste ancora in area senza opera e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 78.

Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di mt. 2, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ARTICOLO 52

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti - studio tecnico -

relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente all'art. 55 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli artt. 56 e 57 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U. LL.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 53

Zona di rispetto cimiteriale

Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli preesistenti.

Tale zona è variamente articolata in relazione all'andamento del terreno, e comunque avente un raggio minimo di almeno metri 50, meglio individuata nell'allegata planimetria (stralcio della tav. 3.1 del piano regolatore generale):

ARTICOLO 54

Planimetrie presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali

L'Ufficio Servizi Cimiteriali deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero comunale comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 55

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Responsabile del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo-destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, (Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993).

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 56

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, almeno 3 mesi prima della scadenza, e con affissione all'albo del cimitero.

In caso di mancato reperimento delle famiglie o eredi, viene data notizia a mezzo della stampa locale e con affissione all'albo del Cimitero.

ARTICOLO 57

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del competente ufficio dell'Unità Sanitaria Locale e di un incaricato dell'ufficio Cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ARTICOLO 58

Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti in cassette ossario su parere del competente ufficio dell'Unità Sanitaria Locale.

L'estumulazione straordinaria per trasporto in altra sede può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il competente ufficio dell'Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il competente ufficio dell'Unità Sanitaria Locale dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dall'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepoltura di famiglia, si rinvia all'art. 76.

ARTICOLO 59

Operazioni vietate - Denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio di Custodia è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 60

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento di una tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre, n. 270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 61

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti secondo le modalità di legge

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo

ARTICOLO 62

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazioni e possibilmente intervenire all'opera stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in un ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se sono destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato dell'esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 63

Disponibilità dei materiali

Venendo a scarse le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino a 4° grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in un altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 64

Modalità di concessione

La sepoltura privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 46, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi, l'età del richiedente, e il legame con il territorio.

Nel caso di costruzione di nuovi loculi l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla prevendita di una parte di essi mediante pubblicazione di un avviso pubblico, in tal caso è

dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento.

ARTICOLO 65

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune: quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un semestre dal seppellimento.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Nel caso in cui il concessionario non abbia parenti tenuti alla manutenzione, il Comune si farà carico di mantenere la sepoltura con decoro.

ARTICOLO 66

Durata - Rinnovo - Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 46.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, sulla tomba è posta una palina - avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 68; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

Alla naturale scadenza della durata, la concessione può essere rinnovata alle stesse condizioni, compatibilmente con le necessità delle sepolture, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dietro pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo

ARTICOLO 67

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione con osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 68

Rinuncia di sepolture - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

Il loculo reso così libero ritornerà senza ulteriori formalità nella disponibilità del Comune che rimborserà, con apposito provvedimento, la somma pagata a suo tempo dall'originario concessionario detratta dalle quote rapportate al periodo di occupazione arrotondato all'anno per eccesso, che sarà trattenuto dall'Erario Comunale se l'operazione di estumulazione viene eseguita entro 10 anni dalla data di assegnazione del loculo stesso.

Per operazioni successive al decimo anno dall'assegnazione non spetterà al concessionario nessun rimborso.

I loculi rientrati nella disponibilità del Comune formeranno oggetto di nuova concessione ad altro privato richiedente, secondo la tariffa vigente all'epoca per loculi comunali di pari ordine e ubicazione.

Per i loculi a concessione perpetua eventualmente retrocessi al Comune, in considerazione del fatto che il manufatto fu costruito dal concessionario avendo il Comune fornito a suo tempo il solo terreno, sarà provveduto al rimborso di volta in volta del valore del manufatto, mediante perizie che saranno effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTI VITA

ARTICOLO 69

Modalità di concessione

1) La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 46, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità e per ordine progressivo di lotti disponibili, a persona, ente, comunità, può essere concessa anche a due famiglie congiunte, ente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

2) Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

3) La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4) La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto.

5) Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

6) Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

7) Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni.

8) Il Sindaco può con proprio provvedimento, previo parere favorevole della conferenza dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e dei Presidenti dei gruppi consiliari costituiti a norma del relativo regolamento, concedere, onoris causa, aree o manufatti retrocessi per persone benemerite nei confronti dell'amministrazione comunale o di questa collettività, o per cittadini insigni tali riconosciuti anche da altre pubbliche autorità che per loro ultima volontà o per domanda dei loro eredi possono essere accolti nel cimitero comunale, anche in deroga dell'ordine di cui al primo comma. In tal caso il diritto di sepoltura è limitato al coniuge convivente del defunto ed eventualmente ai figli conviventi morti in minore età.

9) La deroga dall'ordine progressivo ma non delle restanti norme previste dal presente regolamento può essere esercitata, sempre con il previo parere favorevole di cui al comma precedente nei casi di scomparse determinate da eventi tragici che abbiano suscitato commozione e partecipazione collettiva.

ARTICOLO 70

Durata della concessione - Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo a richiesta di uno dei discendenti del concessionario o di altra persona ivi tumulata.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ARTICOLO 71,

Progetto - Costruzione delle opere - Termini

Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative.

Il progetto dovrà essere approvato dal Comune nel rispetto delle norme previste dal vigente regolamento edilizio.

Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, dal Sindaco può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'uno per cento del corrispettivo della concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato nella concessione.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero. Ultimate le opere si provvede al collaudo,

ARTICOLO 72

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene: a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 73

Aventi diritto

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta dal primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei casi di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto della concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 74

Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso, ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nomina da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo.

ARTICOLO 75

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tale circostanza.

ARTICOLO 76

Estumulazione - Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 40 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine la relativa tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 77

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 78

Recupero a favore del Comune

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ARTICOLO 79

Decadenza - Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri in ordine ai termini e la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art 82
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 66, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni - avviso successive sui giornali più diffusi in loco.

Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 67

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 84:

3) ad estinzione, per soppressione del Cimitero, come agli artt. 51 e 79 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

ARTICOLO 80

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 67.

Quindi disisione o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla concessione delle opere come previsto al precedente art. 69.

ARTICOLO 81

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non concessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 82

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengono rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 63

ARTICOLO 83

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 84

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata di 99 anni stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo Cimitero.

CAPO VIII
CREMAZIONE

ARTICOLO 85

Costruzione ed esercizio del crematorio

Il comune di Mussomeli non possiede un forno crematorio, per cui la relativa attività sarà svolta in convenzione, secondo la vigente disciplina, ed in attesa della costruzione di un forno crematorio a livello comprensoriale.

CAPO IX
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 86

Responsabile del servizio

Il responsabile del servizio sovrintende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari.

I servizi interni al cimitero saranno gestiti in economia mediante adeguata dotazione organica ovvero mediante gestione in appalto.

ARTICOLO 87

Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio, la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di suono di SIRENA, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, l'ufficio può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 88

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 89

Riti religiosi

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività, dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose

non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 90

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero, Per motivi di salute o di età, l'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti l'ufficio può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al Cimitero. L'ufficio fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 91

Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo quando contengono oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta, tali divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta di concessionari;

l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

ARTICOLO 92

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, e secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. 44.

Ogni epigrafe deve essere approvata dall'ufficio, contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 44. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome le date di nascita e di morte.

ARTICOLO 93

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

13

ARTICOLO 94

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempre verdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (metri uno) e che non invadano le tombe o i passaggi attivi.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 95

Registro imprese - Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazione, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in regola con le norme assicurative.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 96

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ARTICOLO 97

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso.

In questo sono indicati, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 98

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 99

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 90; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 100

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dall'ufficio Servizi Cimiteriali. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'ufficio.

ARTICOLO 101

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del competente ufficio della U.S.I. e della Commissione comunale per edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico - spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

ARTICOLO 102

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati.

CAPO XI

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 103

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 104

Attività - Veicoli - Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

ARTICOLO 105

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di fornire prestazioni;
- c) di esigere onorari spropositati al costo effettivo del servizio;

d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;

e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 106

Sospensione - Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 109 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 107

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U. LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 108

Abrogazioni precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e negli altri atti in materia anteriore al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

TARIFFA DEI DIRITTI CIMITERIALI

INDICAZIONE DEI SERVIZI	Diritto
Collocamento di lapide completa di epigrafe, in posizione verticale su tomba del campo comune	
Per ogni tumulazione di salma in sepolture private	
Per ogni traslazione di salma da sepoltura privata	
Per ogni motto, epitaffio o scritto funerario stabile per la cappella gentilizia	se esterno per lettera
—per ogni epigrafe incisa sulla lapide applicata ad ogni tomba	se interno per lettera
	per anni _____ L.
	per anni _____ L.
Custodia ed osservazione dei cadaveri nella cappella mortuaria, per ogni ora	di giorno
	di notte
Deposito provvisorio, in nicchie, dei cadaveri da trasportarsi fuori Comune o all'estero per ogni giorno o frazione di giorno	
Traslazione di ossa provenienti da sepolture private per esumazione ordinaria - straordinaria	normale
Murazione di lapide	ossario
Apertura tomba o loculo per estrazione di salma destinata ad essere tumulata in cappella gentilizia nel Cimitero o per essere trasportata fuori Comune o all'estero	di giorno
a) Vestizione dei cadaveri a richiesta degli interessati	di notte
b) Disinfezione di ambienti privati non ordinata dall'autorità	